REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Venezia, 10.11.2009	alle ore 16.00

Verbale di sottoscrizione degli elaborati del P.A.T. del Comune di Nogara (VR)

Sono presenti:

Regione Veneto	
Arch. Vincenzo Fabris	Dirigente Regionale Direzione Urbanistica
Arch. Silvia Bresin	Architetto - Funzionario regionale referente del PAT
Provincia di Verona	
Arch. Scarsini Graziano	Funzionario del settore Programmazione e Pianificazione Territoriale / Servizio Urbanistica
Comune di Nogara (VR)	
Avv. Oliviero Albino Olivieri	Sindaco
Dott. Denis Marcomini	Ass. Urbanistica
Ing. Luigi Lovato	Tecnico Comunale

Partecipa, con funzioni di segretario, l'Arch. Silvia Bresin della Direzione Urbanistica della Regione Veneto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica della Regione Veneto, arch. Vincenzo Fabris saluta l'amministrazione comunale convenuta per la sottoscrizione degli elaborati costituenti il P.A.T. del Comune di Nogara (VR), così come redatti dallo Studio C.A.I.R.E. - Coop. Architetti Ingegneri - urbanistica s.c.r.l. di Reggio Emilia, in copianificazione con la Regione Veneto e la Provincia di Verona, a seguito dell'Accordo di Pianificazione sottoscritto con i medesimi in data 29.07.2008.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 01.12.2008, è stato dato atto della conclusione della fase di concertazione relativa al documento preliminare, prevista dall'art. 5, attraverso l'approvazione di apposita relazione che espone le risultanze della concertazione.

Il P.A.T. del Comune di Nogara (VR) è costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 - Carta delle invarianti
- Tav. 3 - Carta delle fragilità
- Tav. 4/a – Ambiti Territoriali Omogenei - ATO
- Tav. 4/b - Carta delle trasformabilità
- Relazione di Progetto
- Relazione Tecnica
- Relazione Sintetica

- Norme Tecniche di attuazione
- Rapporto Ambientale
- Relazione di Valutazione di Incidenza ambientale – Livello 1: Screening
- Valutazione Ambientale Strategica - Allegati
  - Allegato 1: Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale
  - Allegato 2: Mappa delle emergenze, criticità ed opportunità
  - Allegato 3: Relazione sugli esiti della concertazione, dell'ascolto e del confronto sul documento preliminare e sulla Relazione Ambientale del PAT
  - Allegato 4: Pareri preventivi
  - Allegato 5: Mappa delle criticità, emergenze, opportunità
  - Allegato 6: Matrice di valutazione
  - Allegato 7: Sintesi non Tecnica
- n. 1 DVD contenente gli archivi digitali di cui all'art. 13, 3° comma lettera d), della LR 11/2004 - incluse la Valutazione d'Incidenza Ambientale.

Il referente incaricato dalla Direzione Urbanistica, Arch. Silvia Bresin, dopo avere riassunto l'iter di formazione dello strumento, fa presente che in merito al P.A.T. del Comune di Nogara (VR) in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Parere favorevole con alcune prescrizioni del Genio Civile di Verona in data 11.09.2009, Prot. n. 497174, sulla Valutazione di Compatibilità idraulica ai sensi della DGR n. 1841 del 19.06.2007;
- Parere n. 60 del 12.06.2008, con prescrizioni, relativo alla Relazione Ambientale al documento preliminare del P.A.T. del Comune di Nogara (VR) espresso dalla Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica;
- Parere n. 77/2009 del 27.07.2009, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale, espresso dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.

In relazione a quanto sopra illustrato, il Referente della Direzione Urbanistica della Regione Veneto ritiene di precisare che dovranno essere recepiti, qualora non lo fossero, tutti i pareri sopra indicati, attraverso l'integrazione degli elaborati del P.A.T.

Sono state inoltre acquisite le:

- Osservazioni Geologiche espresse dalla Direzione Geologia con referto in data 10.11.2009 Prot. 626701 (allegate in copia alla presente);

- Osservazioni Agronomiche espresse dalla Direzione Agroambiente con referto in data 06.11.2009 (allegate in copia alla presente);

Si precisa che l'attività di co-pianificazione con le strutture tecniche regionali e provinciali non si esaurisce con l'adozione del PAT ma proseguirà con l'istruttoria tecnico-amministrativa, anche sulle osservazioni, prima della Valutazione Tecnica Regionale di cui alla DGR 3090/2006.

Si richiamano i principi e le direttive del nuovo PTRC, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17.02.2009.

Per quanto concerne la Valutazione Ambientale Strategica, il professionista

incaricato evidenzia che il Rapporto Ambientale è stato redatto sulla base degli incontri effettuati con la struttura competente e delle prescrizioni contenute nel citato parere dalla Commissione Regionale VAS n. 60/2008 relativo alla Relazione Ambientale al documento preliminare. Tale Rapporto Ambientale è oggetto di sottoscrizione ai soli fini di presa d'atto, in quanto la competenza ad esprimere la valutazione ambientale del PAT, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2004 e della relativa DGR attuativa n 791 del 31 marzo 2009, è della Commissione Regionale VAS che interviene, a conclusione del procedimento, prima della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 15 della citata legge regionale n. 11/04.

L'arch. Silvia Bresin ribadisce i contenuti della nota Prot. n. 626338/57.09 del 10.11.2009 del Dirigente della Direzione Urbanistica, indirizzata al Comune di Nogara (VR), in ordine alla procedura di validazione degli archivi digitali sopra citati. A tal riguardo il Sindaco di Nogara (VR) dà atto che detti archivi saranno eventualmente aggiornati, in conformità alle possibili richieste di integrazione del competente ufficio regionale, prima dell'espressione della Valutazione Tecnica Regionale.

L'arch. Silvia Bresin ricorda le disposizioni contenute nell'allegato B1 alla DGR n. 791 del 31 marzo 2009 in ordine alle procedure conseguenti al provvedimento di adozione da parte del Consiglio Comunale.

L'arch. Silvia Bresin precisa infine che la valutazione tecnico-amministrativa definitiva sarà ovviamente formulata in sede di Valutazione Tecnica Regionale resa ai sensi della DGR 3090/2006 e precorrente la Conferenza di cui al 6° comma dell'art. 15 della LR 11/2004, anche in riferimento ai principi e alle direttive del nuovo PTRC, adottato dalla Giunta Regionale in data 17.02.2009, deliberazione n. 372.

L'Amministrazione Comunale s'impegna a dare tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione del Piano alla Direzione Urbanistica, tramite e-mail – urbanistica@regione.veneto.it.

L'Amministrazione convenuta, preso atto e assunto formale impegno a dare attuazione a quanto sopra, passa alla sottoscrizione di n. 3 copie degli elaborati del PAT del Comune di Nogara (VR).

Fatto, Letto e Sottoscritto

Arch. Vincenzo Fabris

Avv. Oliviero Albino Olivieri

Dott. Denis Marcomini

Ing. Luigi Lovato

(Arch. Graziano Scarsini)

Il Segretario Verbalizzante

Arch. Silvia Bresin

Alle ore 17.00 la seduta è tolta.

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

11 SET. 2009 | Protocollo N° 497174 /57.00.18.1.1 Idc **E.420.17.1.E** | Allegati N°

PAT del Comune di Nogara.
Valutazione di compatibilità idraulica.

Al **Comune di Nogara**
Via Falcone - Borsellino, 1
37054 Nogara (VR)

per conoscenza Alla **Direzione Difesa del Suolo**
Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Alla **Direzione Urbanistica**
Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Al **Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese**
Via Meucci, 15
37045 S. Pietro di Legnago (VR)

Al **Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione**
Piazza S. Nicolò, 3
37121 Verona (VR)

Visto il Piano di assetto idrogeologico del fiume Fissero Tartaro Canalbianco adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale competente n.1 del 12.04.2002, pubblicata sul BUR n.86 in data 30.08.2002;

Vista le DGR n. 3637/2002, 1322/2006 e 1841/2007 che forniscono indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti al fine di garantire adeguata sicurezza idraulica degli insediamenti;

Vista la richiesta inviata in data 06.07.2009 per il parere sulla valutazione di compatibilità idraulica relativa al PAT del Comune di Nogara e le successive integrazioni allo studio di compatibilità idraulica pervenute in data 28.07.2009;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese prot. n. 3659 del 15.05.2009, con la quale si esprime parere favorevole;

Vista la nota del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione prot. n. 4557 del 04.09.09 , con la quale si esprime parere favorevole;

Considerato
- che il Piano di Assetto del Territorio non prevede alcuna trasformazione all'interno di aree classificate dal PAI sopra citato di pericolosità idraulica;

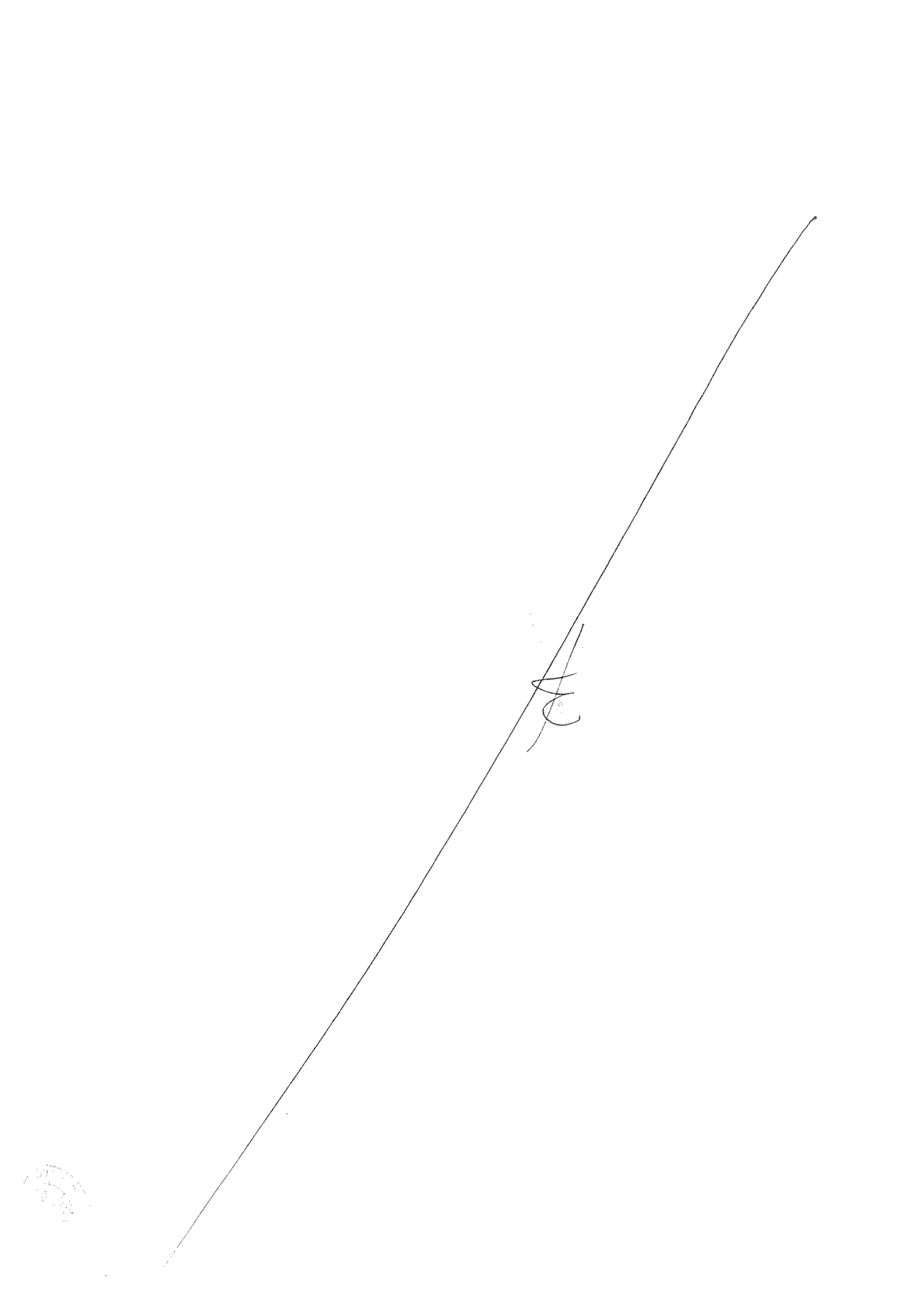

- che la relazione di compatibilità idraulica riguardante le ATO in cui è stato suddiviso il territorio contiene la caratterizzazione idrologica ed idrografica e l'indicazione di misure compensative da adottare per garantire l'invarianza idraulica;
- che per l' ATO 5 (rurale est) non sono previste trasformazioni territoriali;
- che le caratteristiche di permeabilità del territorio del PAT non permettono di realizzare sistemi di infiltrazione facilitata e che quindi dovrà essere invasato il 100% dei volumi compensativi determinati;
- che, come previsto dalla DGR 1841/2007, la progettazione definitiva degli interventi relativi alle misure compensative sarà sviluppata nell'ambito dei Piani Urbanistici Attuativi;

Atteso che il presente atto costituisce esclusivamente parere in merito alla compatibilità idraulica della variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi delle DGRV n.3637/2002, 1322/2006 e 1841/2007 e che restano pertanto fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti necessari ai fini della approvazione del PAT in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato,

si prende atto

dell'asseverazione riguardante la ATO 1 in quanto le variazioni ivi previste non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico e

si esprime parere favorevole

all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica sopra citata, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti considerato.
Sono da evitare volumi di invaso depressi rispetto al punto di scarico.

Si invita ad introdurre nelle norme tecniche di attuazione quanto segue:

- dovrà essere previsto l'obbligo della realizzazione delle misure compensative rispettando quanto previsto nello studio di compatibilità idraulica e prescritto nel presente parere;

gli studi e l'indicazione progettuale preliminare delle misure compensative relative al P.I. saranno esaminati dal Genio Civile di Verona mentre i progetti definitivi da svilupparsi in fase attuativa delle previsioni di piano dovranno essere valutati dai Consorzi di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese ed Agro Veronese Tartaro Tione.

In sede di adozione del PAT in argomento il Comune in indirizzo dovrà dare atto allo scrivente di aver provveduto ad adeguare lo strumento urbanistico alle prescrizioni ed indicazioni espresse nel presente parere.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELTA PO ADIGE CANALBIANCO
Ing. Fabio Galiazzo

Responsabile dell'istruttoria Ing. Michele Pezzetta 045/8676573

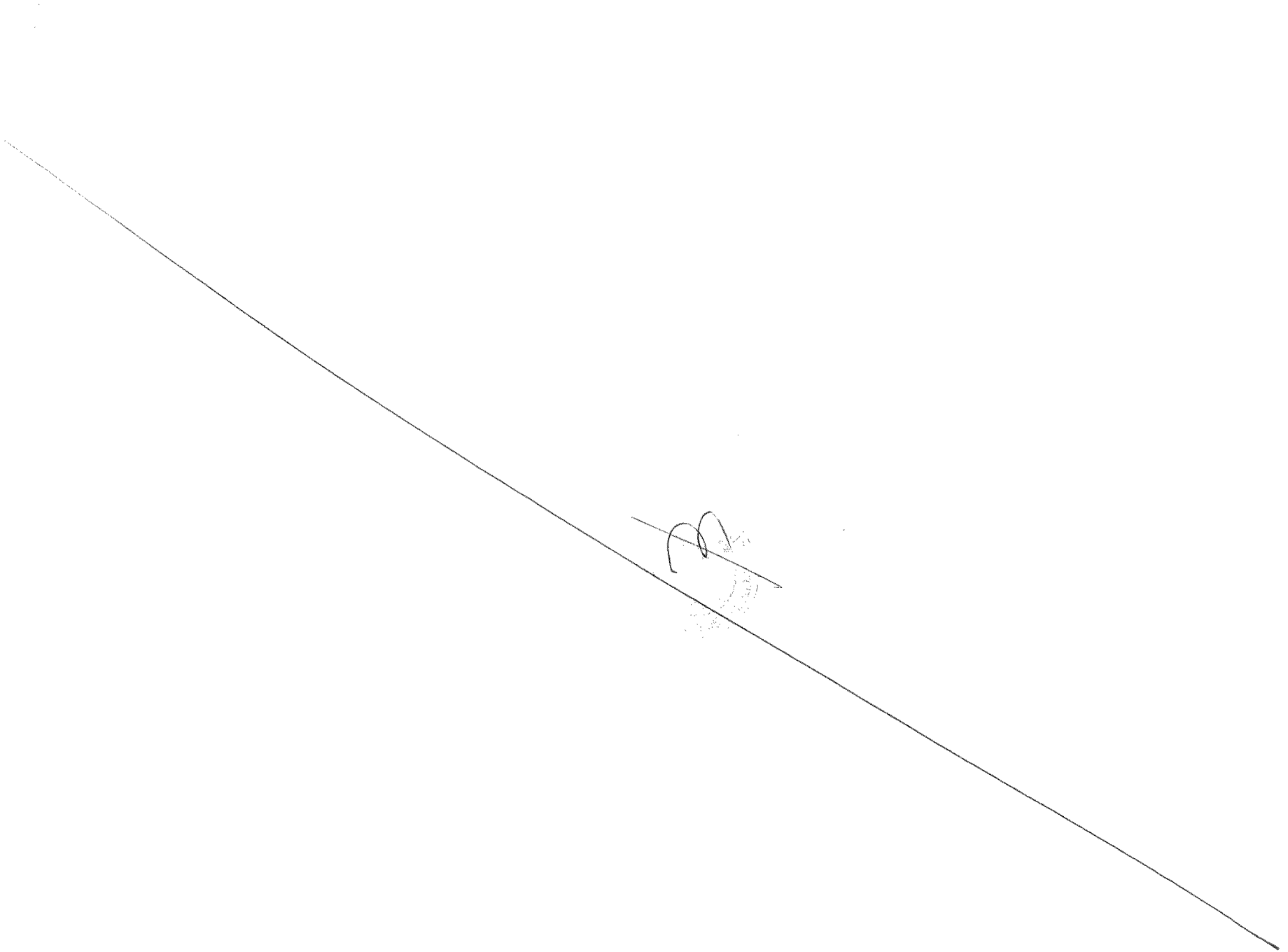

REGIONE DEL VENETO

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI

VENEZIA

COMITATO DEL 27 LUGLIO 2009

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA N. URB/2009/77

VERBALE di Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale riguardante il Piano di Assetto del Territorio del comune di

Comuni di: NOGARA (VR)

Codice SITO NATURA 2000: SIC/ZPS IT 3210015 – "Palude di Pellegrina"

SIC/ZPS IT 3210013 – Palude del Busatello"

VISTA la D.G.R. n° 1794 del 16.06.2009 ad oggetto "Affidamento incarico di consulenza ai sensi art.185 comma 1 lettera B L.R. 12/91 alla Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi nell'esame e valutazione dello studio d'incidenza ex art.5 DPR 357/1997, relativo a piani, progetti ed interventi. Impegno di spesa"

VISTA la D.G.R. n° 447 del 20.02.2009 ad oggetto "Affidamento d'incarico di consulenza ai sensi art. 185 comma 1 lettera B L.R. 1291 al dott. Matteo Turlon per l'esame e valutazione dello studio d'incidenza ex art.5 DPR 357/97 relativo a piani, progetti e interventi"

I sottoscritti:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTA la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";

VISTA la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

VISTO il D.P.R. n°357/97, modificato con DPR 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.04.2000 nel quale vengono elencati i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale;

VISTA la nota n°. 12.145 del 24.07.2000 del Dirigente del Servizio Conservazione della Natura - Ministero dell'Ambiente;

VISTA la D.G.R. n° 1662 del 22.06.2001 avente per oggetto: "Direttiva 92/43/CEE, Direttiva 79/409/CEE, D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, D.M. 3.4.2000. Atti di indirizzo";

VISTA la D.G.R. 1522 del 07.06.2002 avente per oggetto: "D.G.R. n. 1130 del 6.5.2002 ad oggetto "Direttiva 92/43/CEE e 79/409/CEE. Rete ecologica Natura 2000. Revisione Siti di Importanza Comunitaria relativi alla regione biogeografica alpina". Modifica allegati B e D in adeguamento ad ulteriori osservazioni tecniche formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio";

VISTA la D.G.R. n° 448 del 21.02.2003 avente per oggetto : "Rete ecologica Natura 2000 - Revisione Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) relativi alla regione Biogeografica Continentale – Ridefinizione cartografica dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000";

VISTA la D.G.R. n° 449 del 21.02.2003 avente per oggetto: "Rete ecologica Natura 2000 – Revisione delle zone di protezione speciali (Z.P.S.)";

VISTA la D.G.R. n°2673 del 06.08.2004 avente per oggetto: "Direttiva 79/409/CEE; Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. Ricognizione e revisione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale con riferimento alla tutela di specie faunistiche segnalate dalla Commissione Europea";

VISTA la D.P.G.R. n°241 del 18.05.2005 ad oggetto: "Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Provvedimento in esecuzione sentenza Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, causa C-378/01. Ricognizione e revisione dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla DGR n. 4360 del 30.12.2003", ratificato con D.G.R. n.1262 del 7 giugno 2005;

VISTA la D.G.R. n°192 del 31.01.2006 con la quale la Regione del Veneto ridefinisce le competenze per quanto concerne l'approvazione delle Relazioni di Valutazione d'Incidenza Ambientale in casi di opere di competenza statale e in casi di contenzioso;

VISTA la D.G.R. n°740 del 14.03.2006 ad oggetto: "Rete Ecologica Natura 2000. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 31.01.2006 n°192;

VISTA la D.G.R. n° 1180 del 18.04.2006 ad oggetto "Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati";

VISTA la D.G.R. n°2371 del 27.07.2006 ad oggetto: "Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. D.P.R. 08.09.1997 n°357.approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale a'sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE e del D.P.R. n°357/97";

VISTA la D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

VISTA la D.G.R. n°4059 del 11.12.07 ad oggetto: "Rete ecologica europea Natura 2000. Istituzione di nuove Zone di Protezione Speciale, individuazione di nuovi Siti di Importanza Comunitaria e

modifiche ai siti esistenti in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento banca dati.

ESAMINATA la relazione per la Valutazione d'Incidenza redatta dal dott.geol.Cristiano MASTELLA e dott.Alessandro RIGONI trasmessa con nota n.397579/57.09 del 20 luglio 2009 dalla Direzione Urbanistica della Regione del Veneto;

VERIFICATO che gli interventi previsti dal Piano di Assetto del Territorio del Comune di Nogara interessano il Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale IT 3210015 denominato "Palude di Pellegrina" e Sito di Importanza Comunitaria/Zona di Protezione Speciale IT 3210013 denominato "Palude del Busatello";

CONSIDERATO che l'esecuzione di ogni singolo intervento tenga conto delle considerazioni poste dal "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "*in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale*";

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di incidenza ambientale;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che

- Le informazioni fornite, per il piano/ la variante in esame, possono essere ritenute complete, non ci sono significative lacune e le conclusioni tracciate possono essere ragionevolmente e obiettivamente accolte;

CONSIDERATO che, dagli elaborati, si evince che:

- Le previsioni del piano variante non interessano habitat prioritari;

ACCERTATO che:

- Gli interventi previsti dal Piano di Assetto del Territorio del comune di Nogara (VR) comprendo pure un art. 58 delle NT "Azioni per allestire la rete ecologica locale", che individua il "Piano della Rete Ecologica Locale" quale piano di settore ;

RITENUTO comunque di prescrivere che:

1. Tutta la progettazione successiva a quella del Piano di Assetto del Territorio, come ad esempio il Piano degli Interventi, preveda la verifica del rispetto della normativa in vigore sulla Valutazione di Incidenza Ambientale secondo quanto previsto dalla Direttiva "habitat" 92/43/CEE;

si ricorda inoltre di:

A. controllare l'osservanza delle norme contenute nel PTRC adottato con DGRV n°372 del 17/2/09 Titolo III " BIODIVERSITA' ", Capo I, "Sistema della rete ecologica" art.24 e seguenti.

PERTANTO

PRENDONO ATTO

della dichiarazione dei tecnici redattori dello studio dott. geol. Cristiano MASTELLA e dott. Alessandro RIGONI i quali affermano che: *"con ragionevole certezza, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti di importanza comunitaria: IT3210015 – Palude di Pellegrina e IT3210013 Palude del Busatello".*

Consulente Tecnico arch. Maria Cristina MOLON .....

Consulente Tecnico dott. Matteo TURLON .....

Referente Regionale dott. Graziano MARTINI BARZOLAI .....

VISTO: IL DIRIGENTE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI

(Arch. Romeo Toffano) .....

Venezia, lì 27 luglio 2009

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

10 NOV. 2009 | Protocollo N° 626701/57.02 E.310.011.C | Allegati N°

COMUNE DI NOGARA (VR)
Piano di Assetto del Territorio PAT – L.R. 11/2004
Parere geologico preliminare.

Al Dirigente Regionale
Della Direzione Urbanistica
SEDE

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Nogara è dotato di un **Quadro Conoscitivo** il cui tematismo geologico è stato sviluppato attraverso la realizzazione di tre carte tematiche (geologica, geomorfologica ed idrogeologica) e di una relazione geologica allegata. Il materiale in questione è esaustivo e conforme alle grafie previste dalla DGR 615/96 ed alle indicazioni previste dal Servizio Geologico della Regione del Veneto, in merito alla stesura del PAT

Nei riguardi delle tavole di **Progetto** del PAT si rileva quanto segue:

Carta della Fragilità

- E' stata individuata un'incongruenza tra la tavola di compatibilità geologica riportata a pag. 28 della relazione geologica e la tav. 3 di progetto: la fascia di terreno non idoneo in corrispondenza del fiume Tartaro si presenta continua lungo tutto il fiume Tartaro nella prima carta, mentre, nella seconda, viene interrotta e sostituita con terreni idonei a condizione per il tratto interessato dal centro abitato. A tal proposito è necessario effettuare una verifica e se stabilito che tale settore, per varie caratteristiche geologiche, topografiche ed idrauliche, deve essere considerato idoneo a condizione si ritiene necessario precisare la condizionalità differenziandola dalle due precedentemente individuate in legenda.
- E' necessario rivedere le perimetrazioni dei terreni non idonei in quanto, causa probabile errori di digitalizzazione, non coincidono con l'ambito fluviale che li delimita.

Carta della Trasformabilità

- Alcune aree ad edificazione diffusa e un'area a servizi ricadono totalmente o parzialmente in terreni classificati non idonei, si ricorda che in esse è vietata l'edificazione.
- La maggior parte delle azioni strategiche previste ricadono in terreni idonei a condizione, in quanto questi ultimi interessano ampi settori del territorio comunale. In questo caso, per tutte le situazioni di nuova edificazione i Piani di Intervento dovranno tener conto delle disposizioni e prescrizioni dettate dalla relativa norma tecnica.

Segreteria regionale all'ambiente e territorio
Direzione Geologia e Attività Estrattive
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041 2792130-2142 - fax 041 2792545
e-mail: geologia@regione.veneto.it

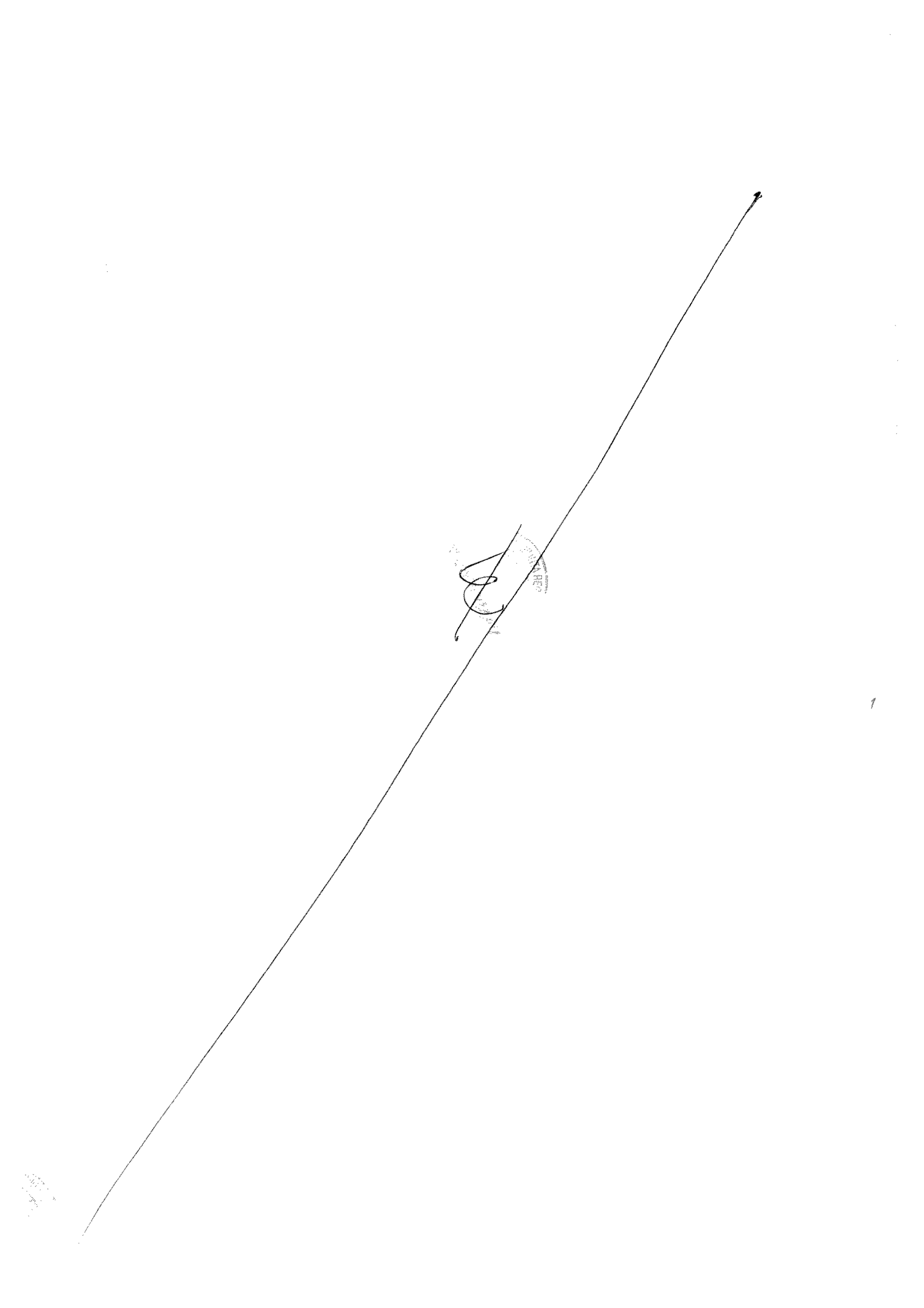

In merito alla **Normativa Tecnica** si fa presente quanto segue:

- Art. 27 "Invarianti di natura idrogeologica e idraulica" e Art. 28 "Invarianti di natura geomorfologica" vanno sotto un unico titolo "Invarianti Geologiche" (le invarianti sono genericamente di natura geologica e non di natura idrogeologica, idraulica, ecc...), poi seguiranno il comma 1 "corsi d'acqua" e relative prescrizioni e il comma 2 "terrazzi di erosione fluviale" e relative prescrizioni.
- Art. 30 "Compatibilità geologica ai fini edificatori", inserire nella normativa di riferimento il D.M. 14/01/2008

La normativa del PAT va, comunque, integrata con la seguente frase:

"Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le statuizioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma".

Il presente parere è espresso in via preliminare. Ci si riserva l'espressione di ulteriori e diversi pareri, sia all'emergere di nuovi elementi sia a seguito di modifiche ed aggiustamenti della cartografia e delle norme sia in sede di Comitato per la V.T.R.

Servizio Geologico
Dott. geol. Galuppo Anna

Il Dirigente della Direzione
Dott. Erardo Garro

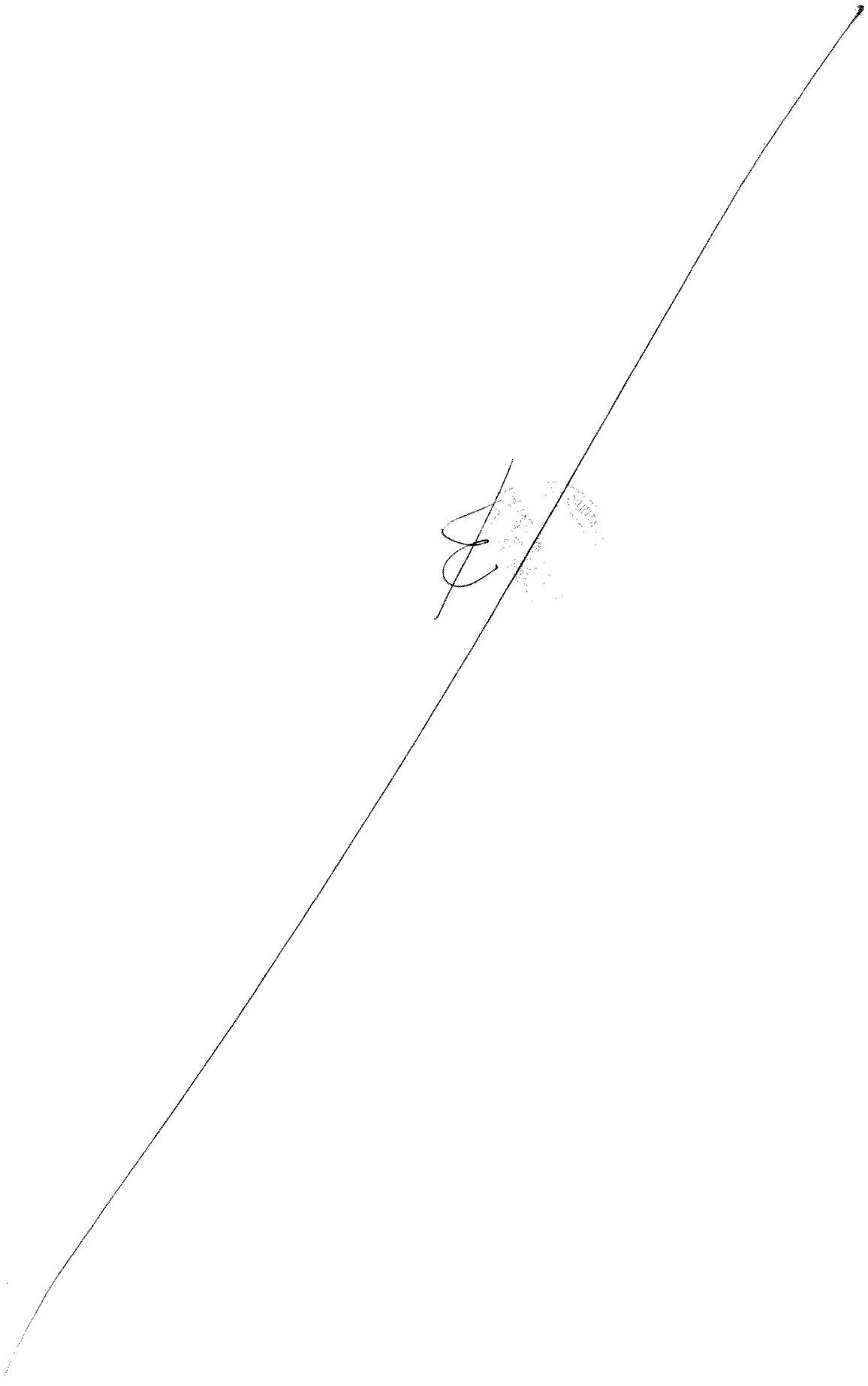

Sulla base della documentazione progettuale agli atti relativa al **PAT di Nogara** in provincia di Verona, interessata dall'istruttoria degli Uffici della scrivente Direzione, sono state formulate le valutazioni di seguito riportate in ordine alle Norme tecniche di attuazione.

Articolo 29 – invarianti di natura paesaggistico-ambientale

Si valutano particolarmente restrittive le disposizioni di cui al punto 7. delle *prescrizioni e vincoli,* lettere a) e c), che prescrivono la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, e vietano costruzioni e interventi che compromettano l'integrità e la linearità dei filari di alberi e siepi e le relazioni con il loro intorno.
Si valuta opportuno integrare le prescrizioni e vincoli aggiungendo il seguente punto 8.
"8. fino all'approvazione del PI è data comunque facoltà all'Imprenditore agricolo e/o Conduttore del fondo agricolo di intervenire con modifiche o eliminazione di elementi lineari o areali. La proposta di intervento dovrà essere giustificata da una relazione redatta da tecnico abilitato dalla quale dovrà emergere l'assenza di valenza paesaggistica ambientale dell'elemento o, in caso contrario, le operazioni di sostituzione compensativa totale o parziale dell'elemento stesso."

Articolo 35 – indirizzi e criteri per la riqualificazione ambientale e l'applicazione del credito edilizio

Si deve preliminarmente rilevare che il PAT in oggetto individua un unico allevamento intensivo, situato in parte in area di urbanizzazione consolidata e in parte in zona agricola, a cui attribuire un credito edilizio per il trasferimento o la dismissione dell'immobile in quanto "non compatibile con lo sviluppo insediativo".
Il medesimo articolo al punto 5. dispone che il PI possa "*individuare ulteriori immobili sui quali rendere applicabile il credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie: ...* d*) interventi di riordino in zona agricola, con particolare riferimento agli immobili destinati all'allevamento zootecnico intensivo, anche se dismessi, dagli annessi rustici dismessi, dagli insediamenti produttivi fuori zona non dichiarati compatibili dal PAT e dal PI*".
dell'art..
L'articolo 36 della LR n. 11/2004 prevede, al comma 1., che il Comune nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individui le eventuali opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare. Il medesimo articolo, al comma 2., attribuisce al piano degli interventi (PI) il compito di disciplinare gli interventi di trasformazione da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1.
Non si condivide, pertanto, la scelta dell'Amministrazione comunale di demandare, di fatto, interamente al PI il compito di individuare le opere incongrue, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, nonché gli elementi di degrado.
Si ritiene che l'Amministrazione debba provvedere ad integrare la tavola 4 individuando le principali opere incongrue, eventualmente demandando al PI la possibilità di integrarne l'individuazione per elementi di minore entità; qualora il comune non accolga tale prescrizione, si ritiene che tutto il punto 5. dell'articolo normativo debba essere stralciato.

Articolo 21 – Allevamenti zootecnici intensivi

Per le stesse motivazioni sopra esposti, con specifico riferimento ai contenti del'art. 36 della LR n. 11/2004, si propone lo stralcio del punto 3. dell'articolo.

Articolo 39 – Ambiti territoriali omogenei (ATO)

Per le stesse motivazioni esposte relativamente all'art. 35, non si condivide la specifica disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'ATO 2, *Rurale ovest*, e dell'ATO 5, *Rurale est*: "*il piano ... consente, attraverso il sistema dei crediti edilizi, di attuare una politica di recupero dei siti che ospitano manufatti dismessi o incongrui, afferenti soprattutto al comparto zootecnico*".
Si ritiene che tale disposizione debba essere stralciata.

Articolo 31 – Aree a dissesto idrogeologico: aree sondabili o a ristagno idrico

Al punto 4. si ritiene che debbano essere aggiunte le seguenti parole: "di concerto con il Consorzio di bonifica competente per territorio."

Articolo 41 – Edificazione diffusa

Non si condivide il modello urbanistico proposto, teso a consolidare l'edificazione sparsa lungo gli assi viari principali e secondari del territorio agricolo. Si sottolinea, infatti, che la perimetrazione di tali ambiti è stata eseguita comprendendo, in alcuni casi, anche estese porzioni del territorio non interessate da preesistenze insediative; in proposito si ritiene, inoltre, di prescrivere che nella revisione della conterminazione degli ambiti di edificazione diffusa vengano stralciate, oltre agli ambiti privi di preesistenze, anche quelle parti delle aree di edificazione diffusa la cui superficie è particolarmente limitata e nelle quali il carattere "diffuso" non è accertabile, in quanto di limitatissime dimensioni e costituite da pochi edifici isolati.

Si sottolinea che negli gli ambiti di edificazione diffusa, perimetrati nella *Carta della Trasformabilità*, non devono ricadere centri aziendali, da intendersi come il complesso degli edifici a servizio dell'attività agricola esercitata, costituiti da abitazioni e strutture agricolo-produttive in reciproca relazione funzionale, allevamenti zootecnici, nonché le strutture serricole; ciò al fine di evitare in questi ambiti a edificabilità diffusa fenomeni di conflittualità tra le funzioni extra-agricole del territorio (nello specifico quella residenziale prevista dal PAT) e le attività agricole o di trasformazione di prodotti agricoli.
In sede di PI, pertanto, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla rettifica dei perimetri degli ambiti di edificazione diffusa qualora il rilievo degli ambiti delle aziende agricole esistenti (ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. a) rilevasse la presenza dei centri aziendali in tali ambiti.
Si propone, pertanto, di aggiungere ii seguenti commi all'articolo 3:
"*Trattasi di aree quasi completamente edificate con destinazioni d'uso principalmente residenziale e per servizi, collocate generalmente lungo le strade e provviste delle principali opere di urbanizzazione.*
All'interno di tali ambiti l'edificazione non presenta alcun nesso di funzionalità con l'attività agricola, e non sono pertanto consentite destinazioni d'uso incompatibili con il carattere residenziale degli stessi. Vanno in ogni caso esclusi da tali ambiti di edificazione diffusa gli

eventuali edifici e aree che risultino ancora in rapporto funzionale con lo svolgimento dell'attività agricola, sulla base del rilievo della effettiva consistenza delle aziende agricole, della localizzazione di centri aziendali, delle abitazioni degli imprenditori agricoli e delle strutture agricolo-produttive esistenti e utilizzate".
Per quanto esposto in relazione all'art. 35 delle Norme tecniche del PAT in oggetto, è opinione dello scrivente che debba essere stralciato il punto 7. dell'articolo.

Tenuto conto degli obiettivi della LR n. 11/2004, che ha tra gli altri quello di contrastare l'ulteriore dispersione insediativa e conseguente frammentazione del territorio agricolo, come previsto dagli artt. 2, 13 e 43, è opinione dello scrivente che sia necessario sottoporre le nuove aree di edificazione diffusa a specifiche verifiche di tipo urbanistico e ambientale, secondo i criteri di seguito riportati:

- Idoneità insediativa (verifica urbanistica)

Tali ambiti si caratterizzano per una densità edificatoria intermedia tra l'edificato propriamente agricolo e le aree propriamente residenziali. L'ulteriore nuova edificazione extraziendale possibile in tali ambiti non è disciplinata dall'art. 44 della LR n. 11/2004. Pertanto l'edificazione diffusa rientra nel dimensionamento degli specifici ATO del PAT ed è da sottoporre a tutte le verifiche contemplate nel processo VAS.
Il PAT dovrà innanzitutto verificare l'idoneità insediativa al fine di tutelare gli insediamenti agricoli che necessitino di specifici spazi, nel rispetto di tutti i vincoli esistenti (es. vincoli di rispetto allevamenti intensivi, vincoli pozzi acquedottistici, vincoli elettrodotti, ecc.). Questa verifica è, pertanto, premessa essenziale per l'identificazione di un ambito di edificazione diffusa.

- Sostenibilità

Il PAT, nel processo di VAS, sottopone gli ambiti di edificazione diffusa idonei dal punto di vista insediativo a verifica di sostenibilità, alla stregua di qualsiasi altra area di espansione, mediante l'impiego di specifici indicatori. All'interno degli ambiti dovranno quindi essere previsti interventi e misure di mitigazione e/o compensazione della nuova edificazione in funzione del raggiungimento dei livelli di sostenibilità ambientale.

- Compatibilità

Il PAT, sulla scorta delle analisi degli ordinamenti produttivi (tipologie colturali, attività zootecniche, attività di trasformazione, attività agrituristiche), definisce le possibilità di attuazione, in termini di compatibilità tra nuova residenzialità con le strutture produttive agricole esistenti al fine di evitare fenomeni di conflittualità tra usi alternativi del territorio.

Gli esiti di tali verifiche potrebbero essere utilmente espresse, già nel PAT, in un elaborato cartografico che evidenzi le eventuali aree o ambiti dove la superficie di contatto tra l'agricoltura e la residenzialità o altri usi del territorio è estesa ed è causa di conflitto.

Articolo 50 – zone a prevalente destinazione agricola

Si ritiene che debba essere inserito chiaramente il riferimento agli articoli 44 e 45 della LR n. 11/2004 sull'edificabilità in zona agricola, inserendo il seguente comma: "*all'interno di tali ambiti sono ammessi gli interventi previsti dal titolo V della LR n. 11/2004, artt. 44 e 45, e smi.*"
Si tratta, infatti, di ambiti agricoli molto estesi, all'interno dei quali si ritiene che non possa essere vietata, in maniera assoluta – come emerge dalla lettura combinata degli articolo 50 e 51 – l'edificabilità funzionale all'attività agricola esercitata in tali zone.

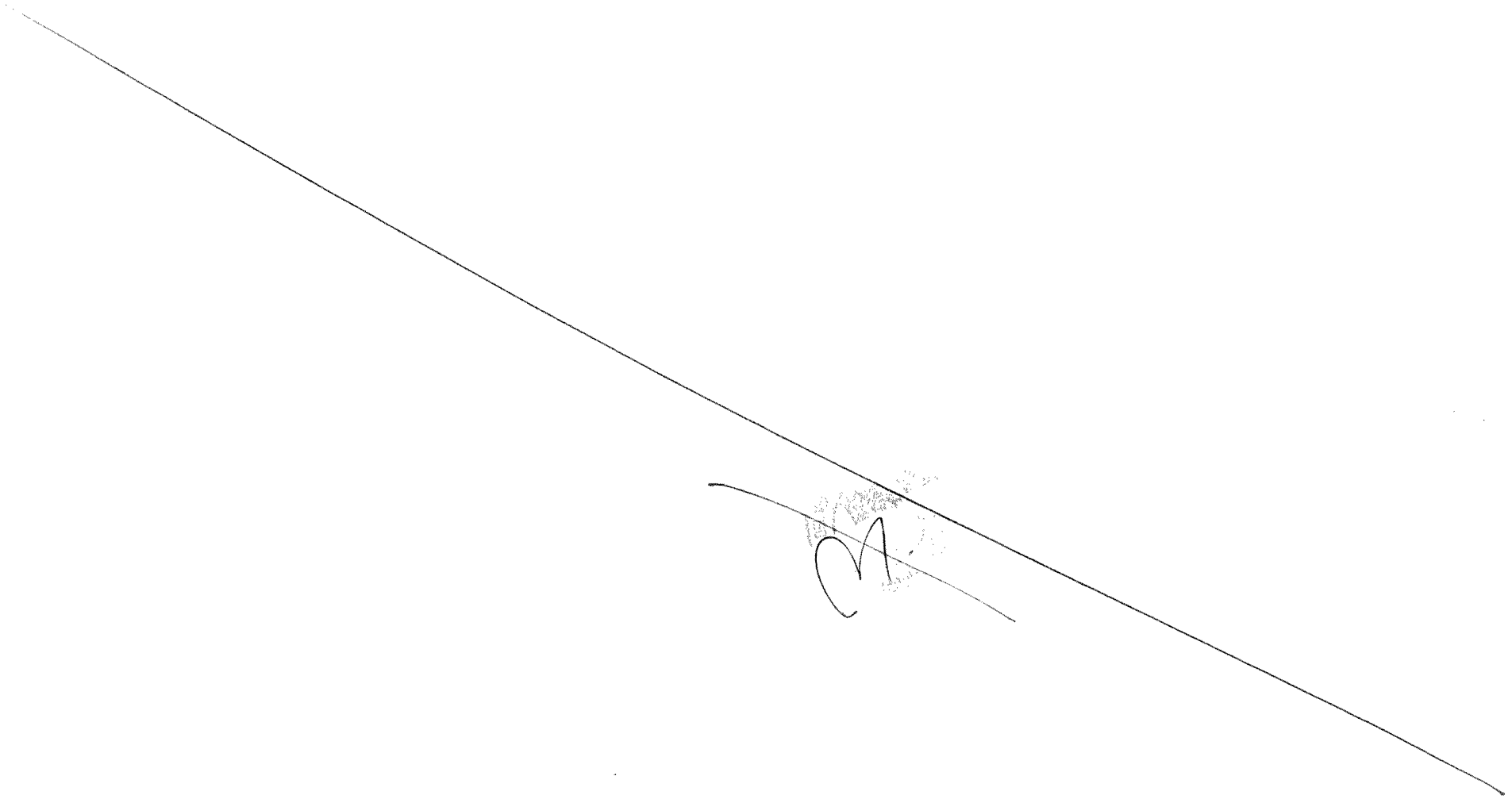

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 10 NOV 2009

Protocollo N° 626338/50.09 Allegati N°

Oggetto: P.A.T. di Nogara
Procedure di verifica per l'assegnazione dell'Indice di Qualità (IQ) e dell'Indice Complessivo di Qualità (ICQ) delle banche dati del Piano
Artt. 11 e 15 della LR 11/2004

Al Sindaco del Comune di
NOGARA

S E D E

Il personale dell'Ufficio Dati Territoriali e Validazione Quadro Conoscitivo di questa Direzione ha condotto una verifica preliminare alle banche dati in oggetto, trasmesse da codesto Comune con nota n. 13125 del 12 settembre 2009, (prot. reg. 513701 del 21 settembre 2009) per una valutazione di conformità all'atto di indirizzo di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 50 L.R. 11/2004.

Dall'istruttoria tecnica è emerso che le banche dati in argomento, il cui esame ha rilevato varie imperfezioni e/o incompletezze, risultano comunque compilate in modo da rendere sufficientemente comprensibili le tematiche svolte dal P.A.T. in argomento.

Resta peraltro inteso che questa valutazione preliminare non sostituisce la procedura di validazione di cui all'art. 11 della LR 11/04, per completare la quale il citato Ufficio ha bisogno di ulteriori integrazioni che saranno precisate quanto prima.

Tale procedura sarà necessariamente applicata, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 3958 del 12.12.2006, prima dell'espressione della Valutazione Tecnica Regionale resa ai sensi della DGR 3090/2006 e precorrente la conferenza di cui al 6° comma dell'art. 15 LR 11/2004.

Sarà peraltro cura del competente ufficio produrre una richiesta di integrazione entro i termini sopra indicati.

Cordialmente,

DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Fabris

Lettera_PAT_018_Nogara_2.doc (rif. dvd 721)

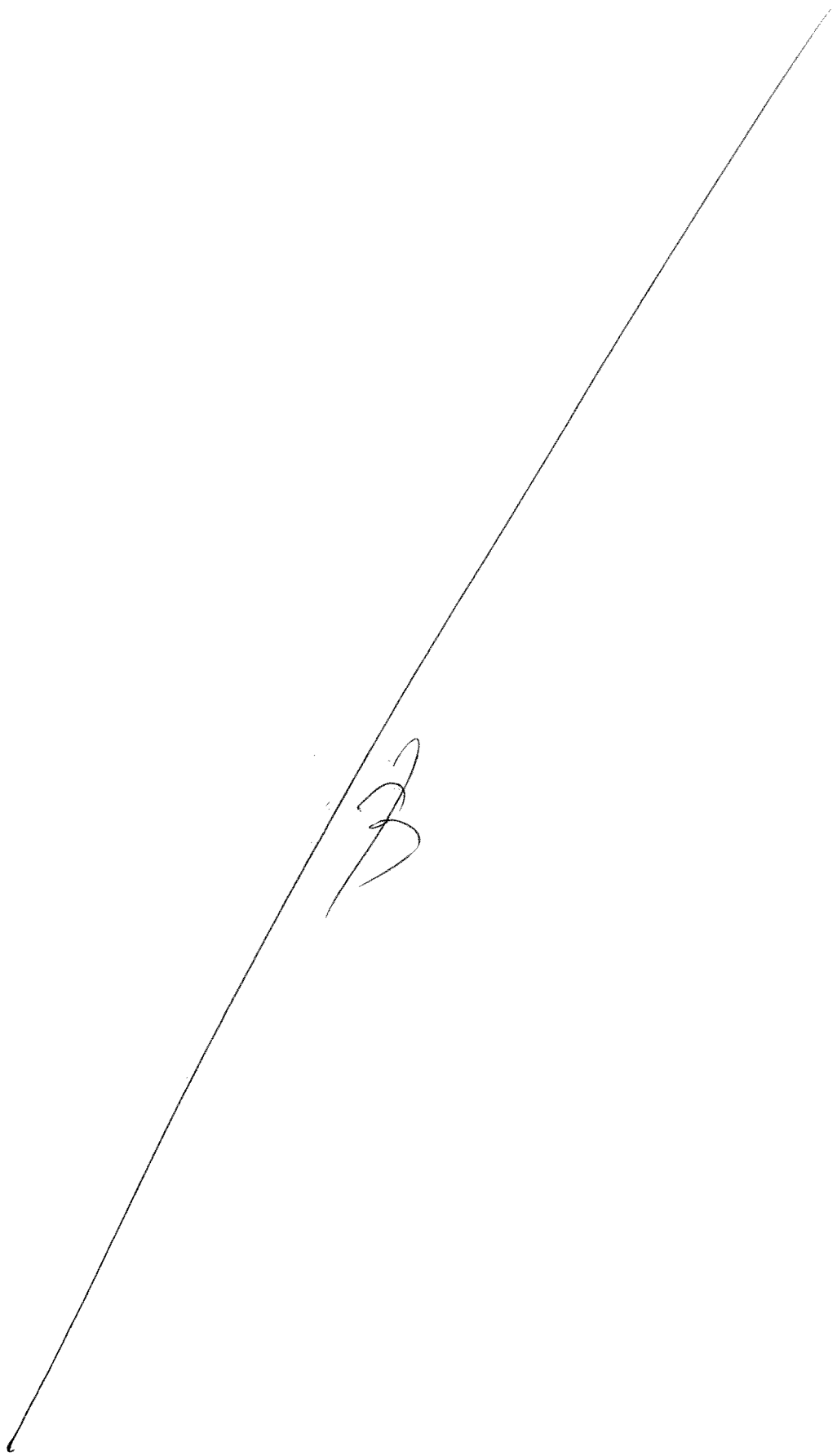

B1) PROCEDURA DI VAS PER PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO, COMUNALE O INTERCOMUNALE, REDATTI IN COPIANIFICAZIONE

FASE 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare.

Il Comune o il Comune capofila in caso di PATI, quale autorità procedente, elabora:

- un **documento preliminare** che contiene gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio;
- un **rapporto ambientale preliminare** (già chiamato "relazione ambientale" nelle precedenti disposizioni amministrative) sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano redatto sulla base dei contenuti del documento preliminare;
- una **proposta di accordo** di pianificazione.

FASE 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, la Commissione VAS, la Direzione regionale urbanistica.

Il Comune o il Comune capofila in caso di PATI, quale autorità procedente, al fine di definire i contenuti del rapporto ambientale ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto stesso, avvia una consultazione con l'autorità competente, cioè la Commissione Regionale VAS e con i **soggetti competenti in materia ambientale** che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti dall'attuazione del piano, quali, a titolo esemplificativo, Enti Parco, Autorità di Bacino, Soprintendenze, Province, Comuni, ARPAV, ecc.
La **Commissione regionale VAS**, tenuto conto dei pareri delle autorità ambientali consultate, si esprime sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
Tale fase procedurale deve espletarsi nel termine massimo di novanta giorni dalla data di avvio delle consultazioni.
Il Comune, o il Comune capofila in caso di PATI, trasmette alla **Direzione regionale Urbanistica** e alla direzione urbanistica provinciale se in copianificazione, la proposta di accordo di pianificazione, il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare.

FASE 3: elaborazione della proposta di piano e della proposta di rapporto ambientale.
Conclusa la fase della consultazione sottoscritto l'accordo di pianificazione ed effettuata la concertazione, ove prevista dalle specifiche leggi di settore, il Comune o il Comune capofila in caso di PATI:

- redige la proposta di **piano**;
- redige la proposta di **rapporto ambientale**, che costituisce parte integrante del piano, sulla base delle indicazioni contenute all'art. 13 comma 4 Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e secondo i criteri dell'allegato VI del citato decreto;
- redige la **sintesi non tecnica** del Rapporto Ambientale.

Successivamente, il comune o comune capofila avvia la procedura necessaria per le finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza (VINCA) ed acquisisce gli eventuali **pareri tecnici** previsti dalla normativa di settore.

FASE 4: adozione

Il Comune trasmette alla Direzione Urbanistica regionale tutti gli elaborati del Piano (incluso il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica) per la loro sottoscrizione. Successivamente trasmette tutta la documentazione al **Consiglio comunale e/o ai Consigli comunali** per **l'adozione** del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.
Da questo momento scatta l'osservanza delle eventuali misure di salvaguardia.

FASE 5 consultazione e partecipazione
Successivamente, il Comune o il Comune capofila in caso di PATI:

- provvede a porre in essere tutte le attività di **consultazione** sulla proposta di piano adottata e sulla proposta di rapporto ambientale previste dagli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 152/2006 e dalle specifiche disposizioni di cui alle Legge Regionale 11/2004. In attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 152/2006, circa il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione tra quelle disposte dalla vigente Legge Regionale 11/2004 con quelle del procedimento di valutazione ambientale strategica, si evidenzia che il termine coincide quanto a durata essendo fissato in sessanta giorni ma per gli aspetti urbanistici è prevista la possibilità di presentare osservazioni decorsi i trenta giorni per il deposito mentre per gli aspetti ambientali connessi alla VAS, il termine è unico per deposito ed osservazioni;
- provvede al deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica presso gli uffici dell'autorità competente, e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione, dando di ciò avviso mediante pubblicazione in almeno due quotidiani a diffusione locale;
- qualora il piano possa produrre effetti che interessino il territorio di Stati membri., Regioni e Province confinanti, il comune e/o il comune capofila provvede a dar loro informazione, trasmettendo copia di tutta la documentazione sopra citata per il deposito presso i loro uffici, e acquisisce i pareri delle autorità competenti di tali regioni, degli enti locali territoriali interessati dagli impatti (art. 30 DLgs 152/2006) nonché degli Stati membri (art. 32 D.lgs);
- provvede alla pubblicazione di un avviso dell'avvenuto deposito della proposta di piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica sul BUR e sul portale web del Comune o dei Comuni in caso di PATI al fine di mettere il tutto a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale già coinvolti nella fase di consultazione preliminare, e del pubblico. L'avviso deve contenere:
  1. il titolo della proposta del Piano;
  2. l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente;
  3. l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
  4. l'indicazione della denominazione ed indirizzo della autorità procedente presso la quale dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi del caso.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR, **chiunque** può prendere visione della proposta di piano e del rapporto ambientale depositati e presentare al Comune le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi. Per la parte Urbanistica resta fermo che chiunque può presentare osservazioni decorsi trenta giorni dall'avvenuto deposito ed entro il termine di trenta giorni
Il Comune o Comune capofila, trasmette in concomitanza con la pubblicazione dell'avviso, alla **Commissione Regionale VAS**, su supporto cartaceo e informatico, la proposta di piano comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso per consentire l'esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato.

FASE 6: parere motivato.

Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il Comune o il Comune capofila provvede a svolgere tutte le attività tecnico-istruttorie sulle osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati, in collaborazione con la Struttura regionale di supporto alla Commissione Regionale VAS, per quelle aventi carattere ambientale. La Commissione regionale VAS si esprime anche sull'eventuale VINCA avvalendosi del supporto tecnico-istruttorio del Servizio Reti ecologiche e biodiversità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi per quanto concerne la documentazione prodotta nell'ambito della valutazione di incidenza.

Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni la Commissione Regionale VAS esprime il proprio parere motivato.

Successivamente il Piano, munito delle controdeduzioni urbanistiche alle osservazioni presentate ai sensi della L.R. 11/04, dovrà ottenere il parere della Commissione VTR (ai sensi dell'art. 27 della L.R. 11/04).

In seguito al parere espresso dalla Commissione Regionale VAS e dalla Commissione VTR, il Comune o il Comune capofila:

- provvede in collaborazione con la Commissione Regionale VAS (art. 15 comma 2 Dlgs 152/2006) alla **revisione, ove necessario, del piano o programma** in conformità al parere motivato espresso dalla Commissione stessa e dal parere della Commissione VTR prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione;
- redige la **dichiarazione di sintesi;**

FASE 7: approvazione.
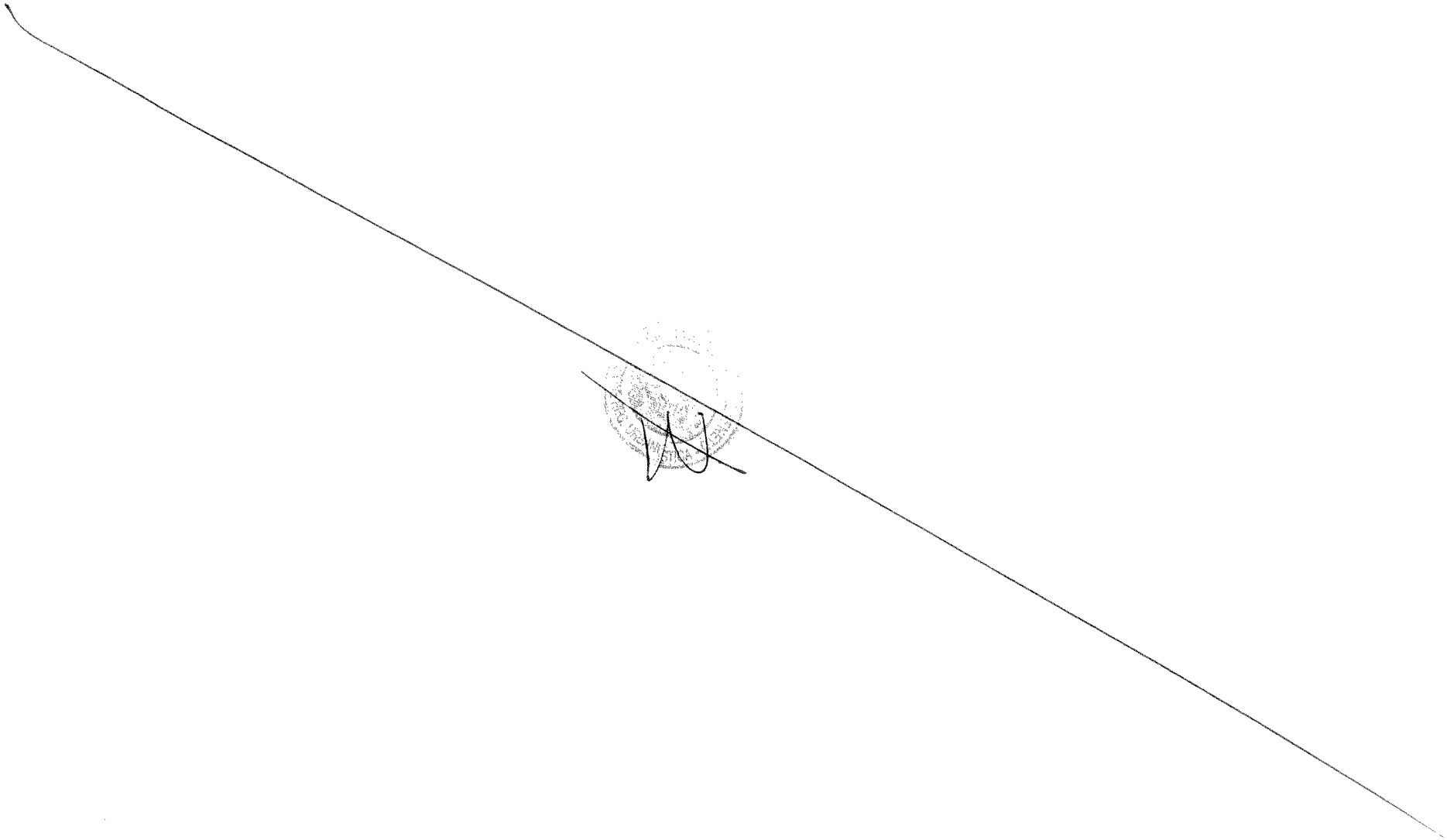
Il Comune o il Comune capofila indice la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi del comma 6 dell'art 15 della L.R. n. 11/2004, per l'approvazione del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. La Giunta Regionale ratifica gli esiti della Conferenza dei servizi decisoria e provvede alla pubblicazione nel BUR dell'atto di ratifica nonché dell'indicazione della sede presso cui può essere presa visione del piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.
Il Comune, o i Comuni, provvedono alla pubblicazione sul proprio sito web del piano, del parere motivato espresso dalla Commissione regionale VAS, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio ambientale.